

Traduzione di cortesia in Italiano

Solo il testo in Inglese è autentico

EIOPA REGULAR USE

EIOPA-BoS/18-340
28 settembre 2018

Decisione del Board of Supervisors

relativa alla collaborazione tra le Autorità competenti degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo per quanto riguarda la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa

IL BOARD OF SUPERVISORS DELL'AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI,

Visto il Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione¹, in particolare l'art. 29;

considerando quanto segue:

- (1) Il Protocollo di Collaborazione tra le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea in particolare per quanto riguarda l'applicazione della Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa (CEIOPS-DOC-02/06) (il 'Protocollo di Lussemburgo'), ha fornito un quadro per la collaborazione e gli scambi di informazioni tra Autorità competenti in relazione all'attuazione di detta direttiva;

¹ GU L 331, 15.12.2010, pag. 48.

- (2) La Direttiva (UE) 2016/97 dell'Unione europea e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa ha abrogato la Direttiva 2002/92/CE a decorrere dal 1 ottobre 2018;
- (3) Le Autorità competenti dello Spazio Economico Europeo (di seguito 'Autorità competenti') ritengono che il nuovo regime di distribuzione assicurativa e riassicurativa richieda un approfondimento della cooperazione tra di loro per tener conto del maggiore livello di integrazione dei mercati. Ciò richiede un aggiornamento del Protocollo di Lussemburgo in linea con il nuovo regime di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
- (4) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra Autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. Lo scambio di informazioni deve essere promosso, in particolare, in fase di registrazione e su base regolare, con riferimento alle informazioni circa l'onorabilità, le conoscenze e le competenze professionali delle persone incaricate di svolgere l'attività di distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi. Al fine di garantire un'elevata qualità del servizio di distribuzione di prodotti assicurativi e un'efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante, inclusi gli Stati del SEE e dell'EFTA, dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla Direttiva (UE) 2016/97;
- (5) La presente Decisione riflette la decisione congiunta delle Autorità competenti di sostituire il Protocollo di Lussemburgo con un nuovo accordo che sia redatto e concordato dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dalle Autorità competenti riguardo le disposizioni della Direttiva (UE) 2016/97.

DECIDE:

Articolo 1

La presente Decisione, incluse le disposizioni relative alla collaborazione tra le Autorità competenti per quanto riguarda l'applicazione della Direttiva (UE) 2016/97, come stabilito nell'Allegato alla presente, entra in vigore il **1 Ottobre 2018**.

A decorrere da tale data il Protocollo di Lussemburgo sarà abrogato.

Articolo 2

1. La presente Decisione si applica a:
 - (a) tutte le Autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sui distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi, che siano membri dell'EIOPA, e
 - (b) gli Stati del SEE e dell'EFTA membri del Board of Supervisors dell'EIOPA nella misura in cui la Direttiva (UE) 2016/97 è vincolante nei loro confronti.

2. Se taluni compiti di vigilanza, come previsto nella Direttiva (UE) 2016/97, sono di competenza di altre autorità competenti che non siano membri del Board of Supervisors dell'EIOPA, tali autorità nazionali possono, previa approvazione da parte del Board of Supervisors dell'EIOPA, applicare le disposizioni della presente Decisione definite nell'Allegato sottoscrivendo una dichiarazione d'impegno, se ciò contribuisce a rafforzare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera.



28 settembre 2018

Allegato

Collaborazione tra le Autorità competenti degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo per quanto riguarda l'applicazione della Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa

Sommario

Sommario

Decisione del BoS.....	1
4.1. Controversie in merito alle responsabilità ... Errore. Il segnalibro non è definito.	
4.2. Informazioni al pubblico..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
PARTE I.....	7
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	7
1.1. Finalità e principi generali.....	7
1.2. Cooperazione fra Autorità competenti.....	7
1.3. Ambito di applicazione e relazione con la Decisione relativa alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza delle assicurazioni	8
1.4. Disposizioni in materia di segreto d'ufficio.....	8
1.5. Vigilanza dei requisiti professionali.....	8
1.6. Accordi bilaterali	9
1.7. Lingua, mezzi di comunicazione e punti di contatto	9
1.8. Divergenze di opinione tra Autorità competenti	10
PARTE II	11
REGISTRAZIONE E NOTIFICA DI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E DI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO.....	11
2.1. Registro.....	11
2.1.1. Registrazione	11
2.1.2. Scambio di informazioni al momento della registrazione.....	11
2.1.2.1. Scambio di informazioni su precedenti richieste di registrazione in altri Stati membri.....	11
2.1.2.2. Scambio di informazioni su un richiedente che intenda operare esclusivamente (o quasi) in un altro Stato membro.....	11
2.1.3. Contenuto minimale del registro pubblico	12
2.1.3.1. Persone fisiche	12
2.1.3.2. Persone giuridiche.....	13
2.2. Notifica.....	13
2.2.2. Apertura di una succursale in regime di libertà di stabilimento.	15
2.2.3. Esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi .	17
2.4. Trasmissione delle informazioni rilevanti da parte delle Autorità competenti di origine all'EIOPA sugli intermediari e sugli intermediari a titolo accessorio che abbiano notificato la loro intenzione di esercitare	

attività di distribuzione su base transfrontaliera	20
2.5. Mutuo riconoscimento	20
PARTE III.....	21
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E VIGILANZA SU BASE CONTINUATIVA DEI DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI	21
3.1. Principi generali riguardanti lo scambio di informazioni e la cooperazione.....	21
3.2. Disposizioni specifiche relative alla collaborazione	22
3.2.2. dell’Autorità competente ospitante nei confronti dell’Autorità competente di origine	23
3.2.3. Cooperazione nel monitoraggio	24
3.2.4. Cooperazione in caso di chiusura di una succursale o di cessazione delle attività in LPS	24
3.3.1. Cooperazione tra le Autorità competenti in caso di grave nocumento per il consumatore o pericolo per il mercato.....	24
3.3.2. Modalità di collaborazione con i supervisori prudenziali.....	25
PARTE IV.....	26
TRATTAMENTO DEI RECLAMI	26
4.1. Sistemi di gestione dei reclami negli Stati membri	26
4.2. Procedure di gestione dei reclami	26
4.3. Controversie in merito alle responsabilità	27
4.4. Informazioni al pubblico.....	27

PARTE I

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Finalità e principi generali

Le Autorità competenti – come definite nell'Appendice I –, pur riconoscendo il principio della registrazione unica e della ripartizione delle competenze tra Stati membri di origine e Stati membri ospitanti² stabilito nella Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (di seguito 'IDD'), riconoscono l'importanza di un'efficace collaborazione volta a facilitare l'espletamento dei rispettivi compiti di vigilanza.

La presente Decisione va letta congiuntamente alle relative disposizioni (incluse le definizioni) della IDD.

Le Autorità competenti intendono sostenere la cooperazione pratica tra servizi amministrativi nazionali al fine di agevolare la vigilanza sui distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi (di seguito 'distributori') all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA) e per esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della IDD.

Le procedure e le informazioni descritte nella Decisione rappresentano i requisiti minimi e forniscono indicazioni sulla comunicazione di informazioni supplementari. Nulla di quanto contemplato nella Decisione deve essere interpretato come un ostacolo allo scambio di ulteriori informazioni e ad una collaborazione più estesa tra Autorità competenti in materia di vigilanza sui distributori.

I requisiti relativi allo scambio di informazioni illustrati nella Decisione devono tenere conto della vigilanza preventiva e basata sul rischio, che include la verifica continua del corretto esercizio delle attività di distribuzione assicurativa e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte dei distributori.

1.2. Cooperazione fra Autorità competenti

Come stabilito all'art. 13 della IDD, le Autorità competenti cooperano tra loro e si scambiano informazioni pertinenti sui distributori al fine di assicurare la corretta applicazione della IDD.

Le Autorità competenti verificano che sia assicurato un livello di tutela equivalente a tutti gli assicurati del SEE a prescindere dall'ubicazione del distributore, che la vigilanza sui distributori sia esercitata su base continuativa e

² I riferimenti agli Stati membri di origine e agli Stati membri ospitanti includono rispettivamente gli Stati di origine e gli Stati ospitanti del SEE e dell'EFTA, a seconda del caso e ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. b, della presente Decisione.

che la sua efficienza sia basata sulla conoscenza della situazione dei distributori e sulla possibilità di un'azione congiunta.

Le Autorità competenti intendono cooperare in tutti i casi necessari ai fini della corretta applicazione del diritto dell'Unione e per agevolare reciprocamente lo svolgimento dei propri compiti e garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Fermi restando i meccanismi di cooperazione già previsti nella IDD, le Autorità competenti hanno sentito il bisogno di sviluppare ulteriormente meccanismi interni che consentano loro di promuovere scambi periodici e un dialogo autentico tra di loro considerate le attività transfrontaliere dei distributori. Tali meccanismi interni includono, tra l'altro, l'uso di prospetti comuni per le procedure di notifica³ e l'istituzione di punti di contatto mediante apposite caselle e-mail istituzionali in ciascuna Autorità competente.

Le Autorità competenti riconoscono che i meccanismi interni non possono, in alcun caso, comportare che le varie autorità siano sollevate dalle competenze stabilite nella IDD.

1.3. Ambito di applicazione e relazione con la Decisione relativa alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza delle assicurazioni

Le norme in materia di registrazione e notifica di un intermediario assicurativo o riassicurativo (denominati congiuntamente "intermediario") e di un intermediario assicurativo a titolo accessorio ("intermediario a titolo accessorio") stabilite nella Parte II della presente Decisione non si applicano all'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le Autorità competenti fanno riferimento alle relative disposizioni della Decisione relativa alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza delle assicurazioni per le norme di volta in volta applicabili⁴.

Le norme di cui alla Parte I, III e IV attengono all'attività di tutti i distributori.

1.4. Disposizioni in materia di segreto d'ufficio

Le Autorità competenti accettano di scambiarsi informazioni riservate nei limiti del possibile e delle disposizioni di cui all'art. 13, par. 4, della IDD, al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza sulla distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi.

1.5. Vigilanza dei requisiti professionali

In considerazione dell'importanza della vigilanza dei requisiti professionali e organizzativi per i distributori, come previsto nell'art. 10 della IDD, le Autorità competenti si impegnano a condividere tutte le informazioni rilevanti che sono loro disponibili in tali ambiti.

³ Il prospetto per la notifica dell'operatività in regime di stabilimento di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario a titolo accessorio è disponibile nell'Appendice II-A mentre il prospetto sull'operatività in regime di libera prestazione di servizi nell'Appendice II-B alla presente Decisione.

⁴ Decisione del Board of Supervisors relativa alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza delle assicurazioni degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo del 30 gennaio 2017 (EIOPA-BoS-17/014).

Nel quadro del mercato interno, le Autorità competenti sottolineano l'importanza di un esame scrupoloso della documentazione per la registrazione per i nuovi intermediari e per gli intermediari a titolo accessorio da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di origine ("Autorità competente di origine") e di una coerente applicazione dei criteri minimi relativi alla vigilanza sull'accesso all'attività di distribuzione assicurativa.

1.6. Accordi bilaterali

Le Autorità competenti riconoscono che le regole di cooperazione stabilite nella presente Decisione possono essere insufficienti di fronte a casi concreti che richiedono una più stretta cooperazione. Di conseguenza, le Autorità competenti possono stipulare accordi bilaterali qualora vi sia bisogno di una maggiore e più intensa collaborazione su questioni specifiche, fermo restando che deve sempre essere assicurato il rispetto dei principi stabiliti dalla IDD e dal diritto dell'Unione.

1.7 Lingua, mezzi di comunicazione e punti di contatto

Per le finalità di notifica e di scambio di informazioni, le Autorità competenti comunicano in inglese, salvo quanto diversamente concordato dalle stesse.

Le Autorità competenti trasmettono le informazioni richieste con mezzi elettronici, utilizzando i punti di contatto di cui sotto e in un formato accettabile per le Autorità competenti rilevanti. Le Autorità competenti possono concordare su base bilaterale eventuali requisiti applicabili (ad es. requisito della firma elettronica delle persone autorizzate) e la sicurezza della trasmissione dei dati.

Le Autorità competenti devono istituire un punto di contatto sotto forma di una apposita casella e-mail istituzionale per tutte le domande, richieste e problemi derivanti dalle notifiche e dallo scambio di informazioni. Il punto di contatto dovrà essere utilizzato per tutte le richieste di informazioni e, nel caso in cui sia istituito presso una specifica Autorità competente non appartenente all'organo competente all'interno della struttura dell'autorità o nel caso in cui un'altra autorità nazionale sia competente sulla materia, dovrà inoltrare la richiesta direttamente all'organo o all'autorità competente e informarne l'autorità richiedente.

Nel caso in cui, in uno Stato membro⁵, l'autorità responsabile per la registrazione sia diversa dall'autorità responsabile per la vigilanza su base continuativa, l'Autorità competente di tale Stato membro può decidere di stabilire un punto di contatto alternativo esclusivamente per questioni riguardanti la registrazione e le notifiche di operatività transfrontaliera, come definito nella successiva Parte II.

⁵ Tutti i riferimenti agli Stati membri includono gli Stati del SEE e dell'EFTA, a seconda del caso.

Le Autorità competenti trasmettono e aggiornano sull'extranet dell'EIOPA le informazioni concernenti i punti di contatto rilevanti e, qualora applicabile, sul punto di contatto istituito esclusivamente per questioni riguardanti la registrazione e le notifiche di operatività transfrontaliera.

1.8. Divergenze di opinione tra Autorità competenti

Le Autorità competenti, qualora abbiano opinioni divergenti sull'applicazione della presente Decisione, devono tentare di fare il possibile per concordare una soluzione reciprocamente condivisa. Ove ciò non sia possibile, possono far ricorso alla mediazione dell'EIOPA.

L'EIOPA può svolgere la mediazione in conformità con gli artt. 19 e 31 del Regolamento (UE) n. 1094/2010.

PARTE II

REGISTRAZIONE E NOTIFICA DI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E DI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

2.1. Registro

Art. 3, par. 1 della IDD

L'Appendice III-1 e III-2 contiene l'elenco degli indirizzi dei siti internet dei registri pubblici degli intermediari assicurativi e riassicurativi negli Stati membri nonché l'elenco degli indirizzi dei siti internet del sistema di registrazione online per gli intermediari assicurativi e riassicurativi.

2.1.1. Registrazione

In base al principio della registrazione unica, la decisione di registrare un intermediario o un intermediario a titolo accessorio, valida su tutto il territorio del SEE spetta esclusivamente all'Autorità competente di origine, ai sensi dell'art. 3, par. 1 della IDD. Non è richiesta alcuna ulteriore registrazione presso l'Autorità competente dello Stato membro ospitante (l'"Autorità competente ospitante").

Per finalità puramente informative, i dati sugli intermediari e gli intermediari a titolo accessorio possono essere resi disponibili nel registro pubblico dello Stato membro ospitante.

I registri pubblici saranno resi disponibili online.

2.1.2. Scambio di informazioni al momento della registrazione

Art. 13, par. 2 della IDD

2.1.2.1. Scambio di informazioni su precedenti richieste di registrazione in altri Stati membri

Ove possibile ai sensi della legislazione nazionale, l'Autorità competente d'origine esige che il richiedente dichiari se vi sia stata una richiesta formale o informale di registrazione in un altro Stato membro o paese terzo, che sia stata rifiutata o revocata e i motivi per cui la richiesta è stata rifiutata o revocata.

Ove del caso, l'Autorità competente d'origine deve confrontarsi con l'Autorità competente alla quale è stata presentata la precedente richiesta al fine di comprendere le circostanze del rifiuto o della revoca della domanda, prima di decidere sulla registrazione.

Le Autorità competenti forniscono tempestivamente riscontro, di preferenza entro 2 settimane dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di scambiarsi informazioni prima che l'Autorità competente d'origine prenda una decisione su una specifica richiesta.

2.1.2.2. Scambio di informazioni su un richiedente che intenda operare

esclusivamente (o quasi) in un altro Stato membro

Nei casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere che il richiedente intende rivolgere l'attività interamente o principalmente verso il territorio dello Stato membro ospitante in libertà di prestazione di servizi o di stabilimento, l'Autorità competente d'origine deve chiedere all'intermediario o all'intermediario a titolo accessorio i motivi alla base di tale intenzione.

L'Autorità competente d'origine è incoraggiata ad adoperarsi con la/le Autorità competente/i ospitante/i al fine di agevolare la propria comprensione del contesto generale della richiesta, prima di decidere sulla registrazione.

La/le Autorità competente/i ospitante/i devono fornire riscontro tempestivamente, di preferenza entro 2 settimane dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di scambiarsi informazioni prima che l'Autorità competente d'origine prenda una decisione su una specifica richiesta.

2.1.3. Contenuto minimale del registro pubblico

Art. 3, par. 1 della IDD

I requisiti per la registrazione si applicano a qualsiasi persona fisica o giuridica. Si raccomanda di pubblicare le intestazioni del registro pubblico nella lingua nazionale e in inglese.

Le Autorità competenti concordano sulle seguenti informazioni minimali da includere nel registro dell'Autorità competente d'origine:

2.1.3.1. Persone fisiche

Nel caso di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio che sia una persona fisica, il contenuto minimale del registro sarà il seguente:

- cognome e nome;
- eventuale numero di iscrizione;
- indirizzo;
- categoria dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio, ove applicabile;
- rami di assicurazione ai quali si applica la registrazione nello Stato membro d'origine, ove del caso;
- l'Autorità competente d'origine, se diversa dall'autorità responsabile della registrazione;
- gli Stati membri ai quali è stata notificata l'intenzione di operare in libera prestazione di servizi; e
- gli Stati membri ai quali è stata notificata l'intenzione di operare in libertà di stabilimento e l'indirizzo dello stabilimento nello Stato membro ospitante

Nel caso di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio che agisca sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o di altri intermediari, si raccomanda di indicare nel registro anche il nome di tali imprese di assicurazione o di riassicurazione o intermediari.

2.1.3.2. Persone giuridiche

Nel caso di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio che sia una persona giuridica, il contenuto minimale del registro sarà il seguente:

- nome;
- eventuale numero di iscrizione;
- indirizzo della sede legale, e se il diritto nazionale non prevede una sede legale, l'indirizzo della sede principale;
- nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di distribuzione
- categoria dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio, ove applicabile;
- rami di assicurazione ai quali si applica la registrazione nello Stato membro d'origine, ove del caso;
- l'Autorità competente d'origine, se diversa dall'autorità responsabile della registrazione;
- gli Stati membri ai quali è stata notificata l'intenzione di operare in libera prestazione di servizi; e
- gli Stati membri ai quali è stata notificata l'intenzione di operare in libertà di stabilimento e l'indirizzo dello stabilimento nello Stato membro ospitante.

Nel caso di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio che agisca sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o di altri intermediari, si raccomanda di indicare nel registro anche il nome di tali imprese di assicurazione o di riassicurazione o intermediari.

2.2. Notifica

2.2.1. Nozione comune di "libera prestazione di servizi" e di "libertà di stabilimento"

2.2.1.1. Secondo l'EIOPA libera prestazione di servizi nel caso di intermediari e intermediari a titolo accessorio va interpretata nel senso:

Un intermediario o un intermediario a titolo accessorio opera in libera prestazione di servizi ("LPS") se intende fornire a un contraente, stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio, un contratto di assicurazione relativo a un rischio ubicato in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio.

L'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio dovrà notificare la sua intenzione di operare in LPS unicamente allo Stato membro in cui è stabilito o risiede il contraente, anche laddove il contraente agisca per conto di diversi assicurati e/o rischi stabiliti o ubicati in uno o più Stati membri.

Se l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio ha già notificato la sua intenzione di operare in LPS in un determinato Stato membro, questa procedura di notifica ha efficacia probatoria dell'intenzione dell'intermediario di esercitare l'attività di distribuzione assicurativa in LPS con/per i residenti di quello Stato membro.

Elenco non esaustivo di esempi di attività svolta in LPS:

- Un intermediario o un intermediario a titolo accessorio commercializza attivamente, fornisce servizi di distribuzione di prodotti assicurativi o conclude affari con clienti residenti o stabiliti in un altro Stato membro.
- Un intermediario o un intermediario a titolo accessorio chiede e organizza di propria iniziativa incontri con clienti stabiliti in un altro Stato membro.
- Relativamente alla pubblicità: Un intermediario o un intermediario a titolo accessorio fornisce/invia informazioni su determinati prodotti, condizioni, ecc. a un gruppo selezionato di clienti stabilito in un dato paese/nella lingua di alcuni Stati membri ecc. Qui la pubblicità ha un carattere attivo, è chiara l'intenzione dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio di contattare clienti in un altro Stato membro.
- Relativamente alle attività di vendita a distanza o per via telematica: Se il sito internet di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio ha un contenuto generale ed è esclusivamente nella lingua dello Stato membro dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio, se non è rivolto ad un gruppo specifico di clienti o a clienti in un determinato Stato membro e qualora il cliente non fosse in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione utilizzando il sito internet o altri mezzi telematici, non si può ritenere che l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio sia attivamente alla ricerca di tali clienti e pertanto non si può presumere che intenda esercitare in LPS nello Stato membro in cui sono stabiliti tali clienti. Se un intermediario o un intermediario a titolo accessorio viene contattato dai suddetti clienti, non si presume esservi un'intenzione di sottoscrivere affari in LPS nello Stato membro di residenza o di stabilimento di tali clienti.
- Qualora un intermediario o un intermediario a titolo accessorio apra una succursale in un altro Stato membro in regime di stabilimento e qualora tale succursale venda contratti assicurativi ai residenti dello Stato membro di origine dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio, tale attività non verrà considerata svolta in LPS.

2.2.1.2. Secondo l'EIOPA la nozione di libertà di stabilimento nel caso di intermediari e intermediari a titolo accessorio va interpretata nel senso che questi ultimi intendono esercitare attività di distribuzione assicurativa attraverso una succursale o una presenza permanente stabilita in un altro Stato

membro conformemente all'art. 6, par. 1 della IDD.

2.2.2. Apertura di una succursale in regime di libertà di stabilimento

Art. 6 della IDD

2.2.2.1. Contenuto della notifica inviata dall'Autorità competente di origine all'Autorità competente ospitante

A meno che non abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio, tenuto conto delle attività di distribuzione previste, l'Autorità competente di origine dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio trasmettere per via telematica all'Autorità competente ospitante, ai sensi dell'art. 6, par. 1 della IDD, una notifica con il seguente contenuto:

- il nome, l'indirizzo e, ove del caso, il numero di registrazione e l'indirizzo e-mail della sede principale dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio;
- lo Stato membro nel cui territorio l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio intende stabilire una succursale o una presenza permanente;
- la categoria di intermediario o di intermediario a titolo accessorio e, se del caso, il nome dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione rappresentata;
- i pertinenti rami assicurativi, conformemente agli Allegati I e II della Direttiva 2009/138/CE per i quali l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio è registrato nel proprio Stato membro di origine, ove applicabile;
- l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti e rilasciati i documenti all'intermediario o all'intermediario a titolo accessorio;
- il nome di tutte le persone fisiche responsabili della gestione della succursale o della presenza permanente.

In aggiunta ai requisiti dell'art. 6, par. 1 della IDD, la notifica dovrà specificare:

- il nome dell'Autorità competente d'origine, se diversa dall'autorità responsabile della registrazione;
- Nel caso di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio che agisca sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o intermediari, il nome di tali imprese di assicurazione o di riassicurazione o intermediari per i quali l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio risulta iscritto per la vendita di prodotti assicurativi, ove disponibile;
- l'indirizzo del registro online in cui è possibile reperire i dati sull'intermediario o sull'intermediario a titolo accessorio;
- ove disponibile, la natura dei rischi e degli impegni che saranno coperti dai contratti di assicurazione che l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio intende distribuire nello Stato membro ospitante.

L'Autorità competente di origine valuta se comunicare eventuali altre informazioni disponibili per consentire all'Autorità competente ospitante di avere una più profonda comprensione dell'attività della succursale e una maggiore consapevolezza ai fini della vigilanza su base continuativa. Un esempio di informazioni aggiuntive che possono essere fornite dall'Autorità competente di origine all'Autorità competente ospitante potrebbe essere la comunicazione di ogni informazione disponibile desunta dalle discussioni con l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio sulla sua strategia operativa e su come la succursale rientri in tale strategia.

Contemporaneamente, l'Autorità competente di origine informa l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio interessato dell'avvenuto invio della notifica. L'Autorità competente di origine deve accertarsi che l'Autorità competente ospitante abbia ricevuto la notifica completa. Appena ricevuta la notifica da parte dell'Autorità competente di origine, l'Autorità competente ospitante deve accusarne ricevuta quanto prima per e-mail o mediante altri mezzi concordati dalle autorità interessate.

L'Autorità competente di origine può, all'occorrenza, avere uno scambio informale di informazioni con l'Autorità competente ospitante prima dell'invio della notifica completa. Ciò al fine di consentire uno scambio di informazioni prima dell'avvio formale dell'attività della succursale.

2.2.2.2. Informazioni che l'Autorità competente ospitante deve comunicare all'Autorità competente di origine

L'Autorità competente ospitante deve comunicare le seguenti informazioni all'Autorità competente di origine:

- a) le disposizioni di legge di interesse generale applicabili alla distribuzione assicurativa sul suo territorio ai sensi dell'art. 6, par. 2 della IDD;
- b) eventuali irregolarità note all'Autorità competente ospitante su eventuali soggetti responsabili della gestione della succursale o della presenza permanente, nonché qualsiasi informazione rilevante emersa a seguito dell'analisi della notifica ricevuta dall'Autorità di vigilanza di origine;
- c) ove disponibile, se l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio abbia cercato di richiedere l'iscrizione nello Stato membro ospitante. Nel caso in cui una richiesta di iscrizione sia stata respinta, l'Autorità competente ospitante deve fornire ulteriori informazioni.

Qualora ritenga che le informazioni contenute nella notifica siano incomplete, l'Autorità competente di origine dovrà immediatamente informare l'Autorità competente ospitante. L'Autorità competente di origine dovrà specificare gli aspetti per i quali l'informativa è ritenuta incompleta e chiedere l'invio delle informazioni mancanti.

Tutte le informazioni di cui al presente paragrafo devono essere comunicate il

prima possibile dall'Autorità competente ospitante all'Autorità competente di origine. La notifica di cui al punto a) deve essere comunicata, in ogni caso, entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni da parte dell'Autorità competente di origine. L'Autorità competente di origine deve accusare ricevimento di tutte le informazioni ricevute.

2.2.2.3. Informazioni che l'Autorità competente di origine deve comunicare all'intermediario o all'intermediario a titolo accessorio

Al ricevimento di una notifica da parte di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio, l'Autorità competente di origine verifica la completezza e la correttezza delle informazioni fornite. Qualora le informazioni fornite fossero incomplete o inesatte, l'Autorità competente di origine informa tempestivamente l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio, indicando dove l'informazione è incompleta o inesatta.

Non appena ricevute le informazioni sulle disposizioni di legge di interesse generale da parte dell'Autorità competente ospitante di cui al paragrafo 2.2.2.2., l'Autorità competente di origine comunica tali informazioni alla sede principale dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio.

2.2.2.4. Modifica delle informazioni relative alla succursale

La nozione di "modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati", di cui all'art. 6, par. 4 della IDD, comprende, ma non è limitata a:

- la modifica dell'intenzione di fornire attività di distribuzione assicurativa nel territorio dello Stato membro ospitante attraverso una succursale o una presenza permanente; oppure
- la cancellazione dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio dal registro dello Stato membro di origine.

2.2.3. Esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi

Art. 4 della IDD

2.2.3.1. Contenuto della notifica inviata dall'Autorità competente di origine all'Autorità competente ospitante

L'Autorità competente di origine dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio trasmette per via telematica all'Autorità competente ospitante e in conformità con l'art. 4, par. 1 della IDD, una notifica con il seguente contenuto:

- il nome, l'indirizzo e, ove del caso, il numero di registrazione e l'indirizzo email della sede principale dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio;
- il nome dello Stato membro in cui l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio intende operare;
- la categoria di intermediario o di intermediario a titolo accessorio e, se

del caso, il nome di eventuali imprese di assicurazione o di riassicurazione rappresentate;

- i pertinenti rami assicurativi, conformemente agli Allegati I e II della Direttiva 2009/138/CE per i quali l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio è registrato nel proprio Stato membro di origine, ove applicabile.

In aggiunta ai requisiti dell'art. 4, par. 1 della IDD, la notifica dovrà specificare:

- il nome dell'Autorità competente d'origine, se diversa dall'autorità responsabile della registrazione;
- l'indirizzo del registro online in cui è possibile reperire i dati sull'intermediario o sull'intermediario a titolo accessorio;
- ove disponibile, la natura dei rischi e degli impegni che saranno coperti dai contratti di assicurazione che l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio intende distribuire nello Stato membro ospitante.

Qualora l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio intenda operare, interamente o principalmente, in un altro o altri Stati membri in LPS, l'Autorità competente di origine deve valutare la possibilità di comunicare informazioni aggiuntive per consentire all'Autorità competente ospitante di avere una più profonda comprensione dell'attività in LPS e una maggiore consapevolezza ai fini della vigilanza su base continuativa. Un esempio di informazioni aggiuntive che possono essere fornite dall'Autorità competente di origine all'Autorità competente ospitante potrebbe essere la comunicazione di ogni informazione disponibile desunta dalle discussioni con l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio sulla sua strategia operativa e su come l'attività in LPS rientri in tale strategia.

L'Autorità competente di origine deve accertarsi che l'Autorità competente ospitante abbia ricevuto la notifica completa. Appena ricevuta la comunicazione della notifica da parte dell'Autorità competente di origine, l'Autorità competente ospitante deve accusarne ricevuta quanto prima per via telematica o mediante altri mezzi concordati dalle Autorità interessate. A seguito di tale comunicazione, l'Autorità competente di origine informa l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio interessato che la notifica è stata inviata e che l'intermediario può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante.

L'Autorità competente di origine può, all'occorrenza, avere uno scambio informale di informazioni con l'Autorità competente ospitante prima dell'invio della notifica completa. Ciò al fine di consentire uno scambio di informazioni prima dell'avvio formale dell'attività in LPS.

2.2.3.2. Informazioni che l'Autorità competente ospitante deve comunicare all'Autorità competente di origine

In aggiunta alle informazioni previste all'art. 4, par. 2 della IDD, l'Autorità competente ospitante deve comunicare all'Autorità competente di origine informazioni riguardanti eventuali irregolarità note all'Autorità competente ospitante su soggetti locali terzi o collegati coinvolti nelle attività di distribuzione nello Stato membro ospitante, nonché qualsiasi informazione rilevante emersa

a seguito dell'analisi della notifica ricevuta dall'Autorità competente di origine. Ove disponibile, l'Autorità competente ospitante deve informare l'Autorità competente di origine se l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio abbia cercato di richiedere l'iscrizione nello Stato membro ospitante. Nel caso in cui una richiesta di iscrizione sia stata respinta, l'Autorità competente ospitante deve fornire ulteriori informazioni.

Qualora l'Autorità competente ospitante ritenga che le informazioni contenute nella notifica siano incomplete, dovrà immediatamente informare l'Autorità competente di origine. L'Autorità competente ospitante dovrà specificare gli aspetti per i quali l'informativa è ritenuta incompleta e chiedere l'invio delle informazioni mancanti.

Tutte le informazioni di cui al presente paragrafo devono essere comunicate il prima possibile dall'Autorità competente ospitante all'Autorità competente di origine. L'Autorità competente di origine deve accusare ricevimento di tutte le informazioni ricevute.

2.2.3.3. Informazioni che l'Autorità competente di origine deve comunicare all'intermediario o all'intermediario a titolo accessorio

Al ricevimento di una notifica da parte di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio, l'Autorità competente di origine verifica la completezza e la correttezza delle informazioni fornite. Qualora le informazioni fornite fossero incomplete o inesatte, l'Autorità competente di origine informa tempestivamente l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio, indicando per quali aspetti l'informazione è incompleta o inesatta.

L'Autorità competente di origine deve, prima possibile a seguito del ricevimento della notifica, comunicare alla sede principale dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio che le informazioni sulle norme di interesse generale applicabili nello Stato ospitante sono disponibili attraverso le modalità descritte all'art. 11, par. 3 e 4 della IDD e che l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio deve conformarsi a tali norme al fine di iniziare l'attività nello Stato ospitante, oppure comunicare che non sono state imposte condizioni.

2.2.3.4. Modifica delle informazioni riguardanti l'attività in libera prestazione di servizi

La nozione di "modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati", di cui all'art. 4, par. 3 della IDD, comprende, ma non è limitata a:

- la modifica dell'intenzione di fornire in futuro attività di distribuzione assicurativa in LPS in un determinato Stato membro ospitante; oppure
- la cancellazione dell'intermediario o dell'intermediario a titolo accessorio dal registro nello Stato membro di origine.

2.3. Ulteriori informazioni da fornire alle Autorità competenti ospitanti

Art. 13, par. 1 della IDD

L'Autorità competente di origine informa l'Autorità competente ospitante nel caso in cui, o durante la fase di registrazione o durante la fase di notifica, si renda conto che in base al modello di business l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio intende rivolgere l'attività interamente o principalmente verso il territorio dello Stato membro ospitante con il solo scopo di eludere le norme di legge cui dovrebbe sottostare qualora tale intermediario o intermediario a titolo accessorio avesse la propria residenza o sede legale in tale Stato membro ospitante.

2.4. Trasmissione delle informazioni rilevanti da parte delle Autorità competenti di origine all'EIOPA sugli intermediari e sugli intermediari a titolo accessorio che abbiano notificato la loro intenzione di esercitare attività di distribuzione su base transfrontaliera

Art. 3, par. 4 della IDD

Le Autorità competenti di origine forniscono tempestivamente all'EIOPA le informazioni rilevanti sugli intermediari o intermediari a titolo accessorio che abbiano notificato la loro intenzione di esercitare attività di distribuzione su base transfrontaliera in modo da consentire ad EIOPA di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3, par. 4 della IDD.

2.5. Mutuo riconoscimento

Sebbene nella IDD non vi sia alcuna clausola specifica per il mutuo riconoscimento, la Direttiva 2005/36/CE⁶ si applica alle condizioni e circostanze descritte nel prosieguo:

Le persone fisiche pienamente qualificate come intermediari assicurativi o intermediari a titolo accessorio in uno Stato membro che desiderino esercitare la stessa professione in un altro Stato membro a partire da uno stabilimento permanente, senza mantenere la registrazione originaria, dovrebbero essere in grado di avvalersi del Titolo III, Capo I della Direttiva 2005/36/CE poiché la fattispecie non è contemplata dalla IDD. (nota: il Titolo III, Capo I della Direttiva 2005/36/CE stabilisce il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione).

⁶ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

PARTE III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E VIGILANZA SU BASE CONTINUATIVA DEI DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

3.1. Principi generali riguardanti lo scambio di informazioni e la cooperazione

3.1.1. Ai sensi dell'art. 13 della IDD, le Autorità competenti interessate collaborano, nell'ambito della vigilanza sui distributori, in buona fede e nel mutuo riconoscimento delle competenze di ciascuna.

3.1.2. Nell'ottica di un efficiente scambio di informazioni e cooperazione, le Autorità competenti adottano le misure necessarie affinché lo scambio di informazioni e la cooperazione avvengano il più rapidamente possibile, siano esaustivi e utili, e prevedano, se necessario, la possibilità di stabilire contatti con il referente presso l'Autorità competente in grado di spiegare o integrare le informazioni ricevute.

3.1.3. Ove possibile, le Autorità competenti scambiano tempestivamente tra loro informazioni rilevanti che riguardano rischi derivanti o attinenti l'attività transfrontaliera dei distributori. Tale scambio deve includere informazioni sulla natura dei rischi e degli impegni che saranno coperti dai contratti di assicurazione che i distributori intendono distribuire nello Stato membro ospitante.

In aggiunta, le Autorità competenti si scambiano reciprocamente informazioni nei casi in cui l'Autorità competente manifesti preoccupazioni o richieda informazioni a un'altra Autorità competente al fine di consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza come specificato nella presente Decisione e nella IDD. Qualora un'Autorità competente dovesse ritenere che un'altra Autorità competente non è disponibile a rispondere a una specifica richiesta in un termine ragionevole, o a scambiare informazioni o a cooperare in modo efficiente, può richiedere che l'Autorità comunichi le ragioni di tale rifiuto.

Resta fermo quanto disposto agli artt. 19 e 31 del Regolamento (UE) 1094/2010.

3.1.4. Lo scambio di informazioni avviene in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

3.1.5. Lo scambio di informazioni viene, all'occorrenza, effettuato per via telematica e ai sensi del par. 1.7. Le Autorità competenti possono, in aggiunta allo scambio di informazioni per via telematica, trasmettere anche le informazioni su supporto cartaceo.

3.2. Disposizioni specifiche relative alla collaborazione

3.2.1. dell'Autorità competente di origine nei confronti dell'Autorità competente ospitante

Ferme restando le norme sullo scambio di informazioni stabilite nella IDD, l'Autorità competente di origine, nei casi a lei noti, fornisce tempestivamente all'Autorità competente ospitante, tutte le informazioni disponibili riguardo:

- a) i requisiti professionali e organizzativi per i distributori, come previsto nell'art. 10 e nell'art. 6, par. 2, della IDD, laddove vi siano dubbi/motivi per sospettare che un distributore possa non soddisfare tali requisiti, tra cui:
 - il requisito di possedere adeguate cognizioni e capacità per esercitare l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa,
 - il requisito di onorabilità per le persone fisiche,
 - l'obbligo del possesso della copertura della responsabilità civile professionale;
 - i requisiti applicabili nello Stato membro di origine per tutelare i consumatori contro il rischio di incapacità dell'intermediario di trasferire i premi/gli importi della prestazione,
 - la struttura organizzativa e la situazione finanziaria del distributore.
- b) violazioni degli obblighi di informazione e delle regole di comportamento stabilite al Capo V e al Capo VI della IDD, inclusi:
 - i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per i prodotti assicurativi distribuiti all'interno dello Stato membro ospitante come disposto all'art. 25 della IDD, come ad es.:
 - un inadeguato processo di approvazione del prodotto;
 - una non corretta individuazione del mercato di riferimento;
 - un test del prodotto non adeguato;
 - un inadeguato monitoraggio e revisione dei prodotti; oppure
 - un insufficiente monitoraggio dei canali distributivi.
 - accordi di remunerazione (inclusi gli obiettivi di vendita) tali da impedire ai dipendenti dei distributori di svolgere attività di distribuzione perseguendo il miglior interesse dei clienti.
- c) un numero consistente di reclami da parte dei consumatori e/o la natura del/i reclamo/i da parte di un consumatore situato nello Stato membro ospitante in merito all'attività di distribuzione assicurativa di un distributore o di un terzo che agisca per conto del distributore, laddove siano noti all'Autorità competente di origine ad esempio perché direttamente indirizzati a quest'ultima;
- d) eventuali misure, provvedimenti o sanzioni adottati dall'Autorità competente di origine in presenza, o a seguito, di carenze o violazioni come stabilito alle lett. a) e b);

- e) mancanza di azione da parte del distributore nel rispondere alle misure adottate dall’Autorità competente di origine ai sensi della lett. d);
- f) indicazioni che un distributore intende rivolgere l’attività interamente o principalmente verso il territorio dello Stato membro ospitante;
- g) informazioni che potrebbero contribuire a stabilire se le attività di un distributore possano seriamente compromettere il corretto funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi nello Stato membro ospitante con riguardo alla tutela dei consumatori (art. 9, par. 2 della IDD).

3.2.2. dell’Autorità competente ospitante nei confronti dell’Autorità competente di origine

Ferme restando le norme sullo scambio di informazioni stabilite nella IDD, l’Autorità competente ospitante, nei casi a lei noti, fornisce tempestivamente all’Autorità competente di origine tutte le informazioni disponibili riguardo:

- a) i requisiti professionali e organizzativi per i distributori, come previsto nell’art. 10 e nell’art. 6, par. 2, della IDD, laddove vi siano dubbi/motivi per sospettare che un distributore possa non soddisfare tali requisiti, tra cui:
 - a. il requisito di possedere adeguate cognizioni e capacità per esercitare l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa,
 - b. il requisito di onorabilità per le persone fisiche,
 - c. l’obbligo del possesso della copertura della responsabilità civile professionale;
 - d. i requisiti applicabili nello Stato membro di origine per tutelare i consumatori contro il rischio di incapacità dell’intermediario di trasferire i premi/gli importi della prestazione,
 - e. la struttura organizzativa e la situazione finanziaria del distributore;
- b) violazioni degli obblighi di informazione e delle regole di comportamento stabilite al Capo V e al Capo VI della IDD, inclusi:
 - a. i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per i prodotti assicurativi distribuiti all’interno dello Stato membro ospitante, come la distribuzione su larga scala di prodotti assicurativi a consumatori al di fuori del mercato di riferimento;
 - b. accordi di remunerazione (inclusi gli obiettivi di vendita) tali da impedire ai dipendenti dei distributori di svolgere attività di distribuzione perseguendo il miglior interesse dei clienti;
- c) un numero consistente di reclami da parte dei consumatori e/o la natura del/i reclamo/i da parte di un consumatore situato nello Stato membro ospitante in merito all’attività di distribuzione assicurativa di un distributore o di un terzo che agisca per conto del distributore;
- d) eventuali misure, provvedimenti o sanzioni adottati dall’Autorità competente ospitante;
- e) mancanza di azione da parte del distributore nel rispondere alle misure adottate dall’Autorità competente ospitante ai sensi della lett. d);

- f) indicazioni che un distributore intende rivolgere l'attività interamente o principalmente verso il territorio dello Stato membro ospitante;
- g) informazioni che potrebbero contribuire a stabilire se le attività di un distributore possano seriamente compromettere il corretto funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi nello Stato membro ospitante con riguardo alla tutela dei consumatori (art. 9, par. 2 della IDD);
- h) altre irregolarità inclusi i casi in cui il distributore eserciti un'attività per la quale non è stata data comunicazione o è in violazione delle norme di legge in vigore nello Stato membro ospitante (ad es. norme di interesse generale o disposizioni di diritto penale).

3.2.3. Cooperazione nel monitoraggio

In merito alla cooperazione riguardante il monitoraggio del mercato, compreso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti a titolo accessorio nel loro Stato membro o a partire dallo stesso (art. 1, par. 5 della IDD), le Autorità competenti devono fare il possibile per scambiarsi le informazioni disponibili al riguardo su base continuativa. Si fa riferimento all'extranet dell'EIOPA, da utilizzare per condividere le informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio delle Autorità competenti.

3.2.4. Cooperazione in caso di chiusura di una succursale o di cessazione delle attività in LPS

In caso di chiusura di una succursale o di cessazione delle attività in LPS di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio, che implichi un rischio per gli assicurati in uno o più Stati membri ospitanti, l'Autorità competente di origine informa, con tempestività, l'Autorità competente ospitante sui possibili effetti per gli assicurati degli Stati membri ospitanti e sui piani di emergenza che l'intermediario o l'intermediario a titolo accessorio intende adottare. In questo caso, l'Autorità competente di origine coopera strettamente con l'Autorità competente ospitante al fine di affrontare eventuali questioni che dovessero emergere in relazione alla tutela degli assicurati.

3.3.1. Cooperazione tra le Autorità competenti in caso di grave nocumento per il consumatore o pericolo per il mercato

Se un'Autorità competente ha motivo di ritenere che le attività di un distributore possano arrecare pregiudizio per gli interessi dei consumatori su larga scala o possano seriamente compromettere il corretto funzionamento del mercato assicurativo, ne informa l'Autorità competente di origine e, se necessario, l'Autorità competente ospitante senza indebiti ritardi. Su richiesta, l'Autorità competente informa l'altra Autorità competente di eventuali decisioni che ha ritenuto di dover adottare e, in ogni caso, verifica che il distributore rispetti le disposizioni degli artt. 5, 8 e 10 della IDD, le norme "di interesse generale", i

Capi V e VI della IDD e i diritti dei consumatori in generale.

3.3.2. Modalità di collaborazione con i supervisori prudenziali

Le Autorità competenti si impegnano a instaurare modalità di collaborazione con le controparti nazionali competenti per la vigilanza prudenziale al fine di scambiare senza indebiti ritardi informazioni pertinenti su decisioni o restrizioni riguardanti l'attività di distribuzione di un distributore.

PARTE IV

TRATTAMENTO DEI RECLAMI

4.1. Sistemi di gestione dei reclami negli Stati membri

Nell'ambito dello sviluppo del mercato interno dei distributori, è importante che tutti i reclami ricevuti dagli assicurati siano gestiti dall'organo di gestione dei reclami competente, a prescindere dal fatto che il reclamo coinvolga assicurati, imprese di assicurazione e intermediari o intermediari a titolo accessorio nei vari Stati membri.

Le modalità organizzative per la gestione dei reclami nell'ambito di una giurisdizione sono a discrezione di ciascuna giurisdizione e pertanto non sono soggette alla presente Decisione. I sistemi di gestione dei reclami negli Stati membri sono molto vari. In alcuni Stati membri, i reclami sono gestiti dalle Autorità competenti, mentre altri hanno sviluppato servizi Ombudsman o altri sistemi o, ancora, applicano una combinazione di entrambi. Le modalità di funzionamento di questi sistemi variano notevolmente tra gli Stati membri.

Ove i reclami abbiano una componente transfrontaliera, è importante per i singoli assicurati e, in generale, per garantire la fiducia dei consumatori, che le differenze nei sistemi di gestione dei reclami non impediscano agli stessi di essere indirizzati agli organi competenti e quindi da essi gestiti.

Le procedure indicate nella presente Decisione sono volte ad agevolare il processo di identificazione del rispettivo organo incaricato della gestione dei reclami e ad assicurare che i reclami presentati ad un'Autorità competente siano indirizzati e trasmessi all'organo competente per l'esame di quel reclamo.

E' noto che la Commissione ha istituito una rete (FIN-NET) volta ad agevolare la risoluzione stragiudiziale dei reclami presentati dai consumatori nei casi in cui il fornitore dei servizi sia stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede il consumatore. Nulla di quanto contemplato nella presente Decisione deve essere inteso in modo da interferire con l'accordo o con la procedura prevista in ambito FIN-NET.

4.2. Procedure di gestione dei reclami

Un reclamo deve essere valutato dall'Autorità competente che inizialmente lo riceve, al fine di stabilire quale organo è competente per il suo esame. Ove possibile, l'Autorità competente deve mettere al corrente l'esponente in merito alla futura gestione dello stesso.

Nei casi in cui l'Autorità competente che riceve il reclamo sia anche competente per l'esame dello stesso, dovrà comunicare all'esponente, non appena possibile, le procedure nazionali applicabili.

Nei casi in cui l'Autorità competente che riceve il reclamo non sia competente per l'esame dello stesso, ma vi sia un altro organo nella stessa giurisdizione preposto a tal fine, l'Autorità competente deve, quanto prima:

- se giuridicamente possibile, inoltrare il reclamo direttamente all'organo competente per la sua gestione e informare l'esponente di tale invio;
- se giuridicamente impossibile, fornire all'esponente qualsiasi informazione rilevante in merito all'organo competente in materia di gestione del reclamo, al fine di agevolare l'inoltro del reclamo da parte dell'esponente.

Nei casi in cui l'Autorità competente che riceve il reclamo non sia competente per l'esame dello stesso, ma lo sia un'Autorità o un organo competente in un'altra giurisdizione, l'Autorità competente che riceve il reclamo deve, quanto prima:

- se giuridicamente possibile, inoltrare il reclamo direttamente all'Autorità o all'organo competente nell'altra giurisdizione e informare l'esponente di tale invio;
- se giuridicamente impossibile, fornire all'esponente qualsiasi informazione rilevante in merito all'Autorità o all'organo competente nell'altra giurisdizione, al fine di agevolare l'inoltro del reclamo da parte dell'esponente;
- nel caso in cui il reclamo sia stato inoltrato a un organo competente diverso dall'Autorità competente, informare, se giuridicamente possibile, l'Autorità competente dell'altra giurisdizione in merito al reclamo.

Se un reclamo contiene aspetti rilevanti per la vigilanza di un intermediario o di un intermediario a titolo accessorio, l'Autorità competente che gestisce il reclamo deve, quanto prima e se giuridicamente possibile, fornire all'Autorità competente di origine le informazioni rilevanti sul reclamo.

Nei casi in cui l'Autorità che inizialmente riceve il reclamo non sia competente, deve spiegare all'esponente il motivo per il quale non si ritiene idonea a gestire il reclamo e ritiene competente un'altra Autorità od organo.

4.3. Controversie in merito alle responsabilità

Un reclamo non deve essere inoltrato a un'altra Autorità od organo competente, se tale Autorità o organo competente ha già declinato la propria responsabilità in merito alla gestione del reclamo.

Ove vi siano divergenze di opinione in merito al soggetto che deve assumersi la responsabilità del reclamo, è necessario adoperarsi con ogni sforzo per risolvere la questione in buona fede entro quattro settimane dalla data in cui è stato ricevuto il reclamo dell'esponente.

Nel caso in cui non si trovi una soluzione alla questione della responsabilità, l'Autorità competente che ha inizialmente ricevuto il reclamo dall'esponente può sottoporre la questione all'EIOPA al fine di pervenire ad un accordo mediante una mediazione non vincolante.

4.4. Informazioni al pubblico

Le Autorità competenti devono fornire le seguenti informazioni sul loro sistema nazionale, ove necessario includendo aggiornamenti su:

- le Autorità/gli organi competenti in materia di gestione dei reclami degli assicurati (specificando, in particolare se si tratti di un ombudsman o di un

servizio di vigilanza);

- i dati necessari per contattare l’Autorità/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (nome, indirizzo postale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica, sito internet);
- l’organizzazione dell’Autorità/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio se si tratta di un sistema obbligatorio o volontario, gratuito o a pagamento per l’esponente);
- ambito di competenza dell’Autorità/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio assicuratori/intermediari coperti, prodotti assicurativi coperti);
- la competenza dell’Autorità/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio risoluzione stragiudiziale/sistema che non emana decisioni; se la decisione è vincolante o meno);
- i requisiti imposti dall’Autorità/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio obbligo di rivolgersi in prima istanza all’impresa);
- le limitazioni dell’Autorità/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio limiti sugli importi riconosciuti, termini per sottoporre il reclamo all’Autorità competente, restrizioni sul tipo di esponente – se professionale/non professionale, associazioni dei consumatori/ eventuali altri terzi);
- indicazione del tempo normalmente necessario per la trattazione dei reclami/inoltre del reclamo all’Autorità/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati.

Le Autorità competenti pubblicheranno le suddette informazioni nel loro sito internet pubblico. Inoltre, l’Area per il Pubblico del sito internet dell’EIOPA deve riportare i link ai relativi siti internet nazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 settembre 2018

Per l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA):

Nome

For the FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE (FMA)

Nome

For the NATIONAL BANK OF BELGIUM (NBB)

Nome

For the FINANCIAL SERVICES AND MARKETS AUTHORITY (FSMA)

Nome

For the FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION (FSC)

Nome

For the FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AGENCY (HANFA)

Nome

For the INSURANCE COMPANIES CONTROL SERVICE

Nome

For the REGISTRAR OF OCCUPATIONAL RETIREMENT BENEFIT FUNDS

Nome

For the CZECH NATIONAL BANK (CNB)

Nome

For the FINANSTILSYNET

Nome

For the FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY

Nome

For the FIN-FSA

Nome

For the AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR)

Nome

For the FIN-FSA

Nome

For the AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR)

Nome

For the BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin)

Nome

For the DEPARTMENT OF PRIVATE INSURANCE SUPERVISION (Bank of Greece)

Nome

For the HELLENIC MINISTRY OF LABOUR, SOCIAL SECURITY AND SOCIAL
SOLIDARITY

Nome

For the MAGYAR NEMZETI BANK (Central Bank of Hungary)

Nome

For the FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (Fjármálaeftirlitið)

Nome

For the CENTRAL BANK OF IRELAND (CBI)

Nome

For the PENSIONS AUTHORITY

Nome

For the ISTITUTO di VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)

Nome

For the COMMISSIONE DI VILIGENZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP)

Nome

For the FINANCIAL AND CAPITAL MARKET COMMISSION (FKTK)

Nome

Nome

For the FINANCIAL MARKET AUTHORITY (FMA)

Nome

For the BANK OF LITHUANIA

Nome

For the COMMISSARIAT AUX ASSURANCES (Commassu)

Nome

For the COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)

Nome

For the MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA)

Nome

For the DE NEDERLANDSCHE BANK (DNB)

Nome

For the FINANSTILSYNET (THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY)

Nome

For the KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLISH FINANCIAL SUPERVISION
AUTHORITY) (KNF)

Nome

For the AUTORIDADE DE SUPERVISAO DE SEGUROSE DE FUNDOS DE PENSOES
(PORTUGUESE INSURANCE AND PENSION FUNDS SUPERVISORY
AUTHORITY) (ASF)

Nome

For the FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (ASF)

Nome

For the NATIONAL BANK OF SLOVAKIA (NBS)

Nome

For the INSURANCE SUPERVISION AGENCY (A-ZN)

Nome

For the DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES (DGFSP)

Nome

For the FINANSINSPEKTIONEN (FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY)

Nome

For the PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (PRA)

Nome

For the PENSIONS REGULATOR

Nome